

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA
ASSOCIATA DELLA FUNZIONE "PIANIFICAZIONE DI
PROTEZIONE CIVILE E DI COORDINAMENTO DEI PRIMI
SOCCORSI"**

**









Il giorno tre del mese di ottobre anno 2019 nella sede della Comunità Montana Valli del Verbano,

TRA

La Comunità Montana Valli del Verbano, in persona del Presidente pro-tempore, ~~Dott. Giorgio Piccolo~~ ^{Simone Elvio Castoldi}, domiciliato per la sua carica in Luino, Via Collodi, 4, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione Assembleare n. 40 del 28 novembre 2017;

E

	IL COMUNE DI	IN FORZA DELLA DELIBERA CONSIGLIARE
1	AGRA	N. 3 del 02.02.2017 
2	AZZIO	N. 14 del 24.04.2017 
3	BRENTA	N. 2 del 28.03.2017 
4	BREZZO DI BEDERO	N. 11 del 27.03.2017 
5	BRINZIO	N. 14 del 19.04.2017 
6	BRISSAGO VALTRAVAGLIA	N. 4 del 31.01.2017 
7	CASALZUIGNO	N. 29 del 11.12.2017 
8	CASSANO VALCUVIA	N. 2 del 09.03.2017 
9	CASTELLO CABIAGLIO	N. 5 del 29.03.2017 
10	CASTELVECCANA	N. 41 del 20.12.2016 
11	CITTIGLIO	N. 52 del 19.12.2016 
12	COCQUIO TREVISAGO	N. 3 del 20.03.2017 
13	CURIGLIA CON M.	N. 3 del 02.02.2017 
14	CUVEGLIO	N. 3 del 30.01.2017 
15	CUVIO	N. 11 del 24.03.2017 
16	DUMENZA	N. 3 del 02.02.2017 
17	DUNO	N. 23 del 27.01.2017 
18	FERRERA DI VARESE	N. 3 del 08.02.2017 
19	GEMONIO	N. 54 del 20.12.2016 
20	GERMIGNAGA	N. 43 del 15.12.2016 
21	GRANTOLA	N. 27 del 21.12.2016 
22	LAVENO MOMBELLO	N. 58 del 30/10/2017 
23	LEGGIUNO	N. 3 del 03.02.2017 

24	LUINO	N. 44 del 20.11.2017	
25	MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA	N. 42 del 14.12.2016	
26	MASCIAGO PRIMO	N. 8 del 29.03.2016	
27	MESENZANA	N. 28 del 25.07.2017	
28	MONTEGRINO VALTRAVAGLIA	N. 34 del 20.12.2017	
29	ORINO	N. 2 del 31.03.2017	
30	PORTOVALTRAVAGLIA	N. 27 del 19.12.2016	
31	RANCIO VALCUVIA	N. 33 del 12.12.2016	
32	Tronzano LM	N. 3 del 02.02.2017	

PREMESSO CHE:

- la Legge 24.02.1992 n. 225, ha istituito il Servizio Nazionale di Protezione Civile, consentendo l'attuazione della pianificazione di emergenza a livello Nazionale, Regionale, Provinciale e Comunale;
- al verificarsi di una situazione di emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari, anche avvalendosi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle organizzazioni di volontariato operanti a livello comunale o intercomunale, dandone immediata comunicazione alla provincia e alla Regione;
- ai sensi della L.R. 16/2004, art. 2, i Comuni, in relazione alle funzioni loro attribuite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate dall'articolo 108, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo n. 112/1998:
 - a) si dotano, anche attraverso forme associative, di una struttura di protezione civile, coordinata dal sindaco. Tale struttura interviene, in particolare, per fronteggiare gli eventi di livello comunale e per assicurare la necessaria collaborazione alle operazioni di soccorso coordinate dalla provincia o dalla Regione; con le medesime finalità i comuni possono promuovere la formazione di un gruppo comunale di volontari di protezione civile, anche attraverso il convenzionamento con una o più associazioni di volontariato di protezione civile presenti sul territorio, assicurandone comunque la formazione di base e l'aggiornamento secondo gli standard minimi stabiliti dalla Regione;
 - b) curano la predisposizione dei piani comunali o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dal

decreto legislativo

18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e ne curano inoltre la loro attuazione, sulla base delle direttive regionali di cui all'articolo 4, comma 11;

- c) curano l'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza, nonché la vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
- d) dispongono l'utilizzo delle organizzazioni di volontariato di protezione civile a livello comunale e intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e delle direttive regionali di cui all'articolo 4, comma 11;
- e) curano la raccolta dei dati e l'istruttoria delle richieste di risarcimento per i danni occorsi sul proprio territorio alle infrastrutture pubbliche, a beni privati mobili ed immobili, a insediamenti agricoli, artigianali, commerciali, industriali e di servizio;
- f) provvedono, in ambito comunale, alle attività di previsione e agli interventi;

- la Legge n. 100 del 12 luglio 2012-Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile, enuclea:

- a) l'introduzione dell' art. 2 – bis recante istituzione del servizio nazionale di protezione civile ;
- b) la riscrittura integrale dell' art. 3 , recante definizioni e disciplina delle attività e dei compiti di protezione civile;
- c) l'inserimento di nuovi articoli 3 bis e 3 ter, relativi, rispettivamente, a Sistema di allerta nazionale per il rischio meteo - idrogeologico e idraulico e Gestione delle reti di monitoraggio e uso delle radiofrequenze;

- la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri DPC/RIA/69899 del 12/10/2012 definisce le "Indicazioni operative per prevedere, prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici ed idraulici;

RICHIAMATA la normativa introdotta dal D.L. n.78/2010, come ultimamente modificata dal D.L. n.95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 135 del 7.8.2012, in base alla quale i Comuni con popolazione compresa tra i 1.000 ed i

5.000 abitanti (3.000 per i comuni appartenenti o appartenuti a comunità montane) devono obbligatoriamente esercitare in forma associata le funzioni fondamentali previste dalla normativa stessa;

DATO ATTO CHE:

- come disposto dalla L.R. n. 22 del 28/12/2011, la soglia minima per le gestioni associate obbligatorie è fissata in 3.000 abitanti o nel quadruplo del comune più piccolo;
- tra le funzioni obbligatorie la normativa individua la Pianificazione di interventi di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- i Comuni possono delegare alla Comunità Montana l'esercizio delle proprie funzioni mediante lo strumento della convenzione, ai sensi dell'art. 30 del TUEL e dell'art.9 della L.R. n. 19/2008;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO
SEGUE:**

**Art.
1**

(Oggetto della convenzione)

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. La convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. e a quanto richiamato dall'art.19 della L.n. 135/2012, ha per oggetto la gestione in forma associata della funzione fondamentale di Pianificazione di interventi di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi.

Art.2 (Finalità)

1. La gestione associata delle funzioni riguardanti l'attività di pianificazione di protezione civile è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità:
 - a) migliorare la qualità dei servizi erogati;
 - b) contenere la spesa per la gestione dei servizi;
 - c) avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale.
2. La gestione associata costituisce lo strumento mediante il quale gli Enti convenzionati assicurano una modalità unitaria di conduzione e la razionalizzazione delle procedure secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità in vista del miglioramento dei servizi e della loro distribuzione ottimale sul territorio, attraverso l'impiego ottimale del

personale e delle risorse strumentali assegnate, uniformando comportamenti e metodologie di intervento.

Art. 3 (Ente capofila)

1.L'Ente capofila, individuato dai Comuni nella Comunità Montana Valli del Verbano, è il responsabile dell'attuazione della presente convenzione.

2.La Comunità Montana, svolge le attività suddette utilizzando le necessarie risorse di personale, tecniche, logistiche e finanziarie, coordinandone le attività attraverso la costituzione di un Ufficio Comune.

Art. 4

(Attività oggetto della gestione associata)

1.Le attività oggetto della gestione associata sono:

1.1

PIANIFICAZIONE

La Comunità Montana svolge, attraverso l'Ufficio Comune, il coordinamento e la gestione delle attività di Pianificazione di Protezione Civile, in particolare:

- a) verifica le problematiche del territorio, individuando le attività di previsione e gli interventi di prevenzione dai rischi da attuarsi nel contesto più generale di tutto il territorio dei Comuni aderenti ;
- b) fornisce il necessario supporto tecnico per l'aggiornamento degli specifici Piani di Protezione Civile comunali e per l'aggiornamento del Piano Intercomunale di Protezione Civile, redatto da Comunità Montana;
- c) gestisce i rapporti con gli altri Organismi ed Enti (Dipartimento della Protezione Civile, Regione, Prefettura, Provincia, Comuni, Consorzi , Gruppi/Associazioni di Volontari, Vigili del Fuoco, ecc.);
- d) mantiene, di concerto con i Comuni, un costante monitoraggio del territorio, verificando i punti più critici indicati dai Piani di Emergenza, anche avvalendosi del supporto delle Organizzazioni di Volontariato;

1.2 GESTIONE EMERGENZA

In tutti i casi di emergenza la Comunità Montana Valli Del Verbano (Ente Capofila),

i

n collaborazione con il Sindaco del Comune interessato per territorio, deve assicurare:

- a) la pronta reperibilità di un proprio operatore;
- b) l'apertura continuativa della sala operativa durante le fasi di emergenza;
- c) l'attivazione delle procedure contenute nel Piano Comunale di Protezione Civile;
- d) il coordinamento delle attività di soccorso alla popolazione;
- e) l'organizzazione dell'attività amministrativa ed organizzativa di emergenza e post-emergenza (supporto tecnico all'attività di censimento dei danni sul territorio e compilazione delle schede RASDA);

1.3 GESTIONE ATTIVITA'

La Comunità Montana, attraverso l'Ufficio Comune, svolge le seguenti attività:

- a) gestione amministrativa ed organizzativa della "sala operativa" unica, ivi comprese le comunicazioni radio nonché i sistemi informatici e gli applicativi gestionali di sala operativa geolocalizzando mezzi e risorse;
- b) centrale di committenza per l'acquisto di specifiche attrezzature, servizi e materiali al fine di ottenere economie di scala, secondo quanto specificato all'art.9;
- c) attivazione del coordinamento delle Organizzazioni di volontariato della Protezione Civile, (Gruppi Intercomunali e comunali di Protezione Civile e Associazioni di Volontariato di Protezione Civile convenzionate i Comuni), anche con incontri periodici o secondo necessità;
- d) coordinamento delle attività di formazione, addestramento, monitoraggio del territorio ed esercitazione nonché delle organizzazioni di volontariato operanti sul territorio Comunale;
- e) cura l'aggiornamento dell'elenco dei mezzi e materiali a disposizione dei Comuni associati per l'attività di Protezione Civile, proponendo l'adeguamento degli stessi;
- f) redige il Piano annuale delle attività, delle spese e delle entrate da sottoporre alla Conferenza dei Sindaci;
- g) cura l'aspetto informativo e di coinvolgimento della popolazione sull'organizzazione e i compiti della Protezione Civile attraverso l'effettuazione di esercitazioni, e attraverso la sensibilizzazione della popolazione e le scuole;
- h) accede ai finanziamenti statali e regionali per gli interventi straordinari previa approvazione della Conferenza dei Sindaci del progetto/intervento da finanziare.

2. L'ambito territoriale per lo svolgimento delle attività previste al comma 1 è individuato

nell'intero territorio dei Comuni aderenti alla presente convenzione.

Art.

5

(Attività che restano nella competenza dei Comuni aderenti)

1. Ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 66/1981 e dell'art. 15 della Legge n. 225/1992, il Sindaco è autorità di Protezione Civile che, al verificarsi di situazioni di emergenza nel territorio comunale, è titolare di prerogative inderogabili nella direzione e nel coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite.
2. Ogni Amministrazione approva ed attua il piano di emergenza per la parte di competenza.
3. Il Comune aderente:
 - nomina un referente politico ed un referente tecnico per la gestione dei rapporti con l'Ente capofila;
 - si rapporta con l'Ufficio Comune per assicurare l'efficacia del coordinamento nelle fasi emergenziali, di post-emergenza e in tempo di pace.

Art.

6

(Regole di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio comune)

1. E' costituito l'Ufficio Comune per l'esercizio associato della funzione oggetto della presente convenzione che ha sede presso l'Ente capofila.
2. All'Ufficio comune è preposto un responsabile (dirigente/incaricato di posizione organizzativa) al quale competono le funzioni indicate nell'art.107 del D.Lgs. n. 267/2000.
3. L'ufficio Comune funzionerà secondo le modalità di organizzazione degli uffici e del personale vigenti nella Comunità Montana fino alla definizione di ulteriore e/o diversa regolamentazione, secondo le direttive della Conferenza dei Sindaci.
4. All'Ente capofila è affidato il compito di adottare gli atti necessari per la costituzione concreta dell'Ufficio e per la nomina, previo parere della Conferenza dei Sindaci, del suo responsabile.
5. Per l'esercizio delle attività previste dalla presente convenzione, l'Ufficio comune può utilizzare anche il personale degli enti aderenti, la cui opera è prestata in ragione delle mansioni e delle prerogative proprie della qualifica ricoperta e

della categoria contrattuale d'appartenenza; ai dipendenti interessati si applicano gli specifici istituti contrattuali così come definiti dal CCNL e dagli accordi integrativi.

6. Nelle competenze dell'Ufficio Comune rientrano tutti i procedimenti, le attività e gli interventi inerenti lo svolgimento delle attività elencate nell'art.4, in particolare all'Ufficio comune è affidato:

- a) lo svolgimento in forma associata e coordinata delle attività di cui alla presente convenzione, come definite dalla legislazione nazionale e regionale oltre che dalla disciplina regolamentare degli Enti aderenti, nonché ogni altro compito previsto dal piano pluriennale delle attività di cui al successivo art.10;
- b) l'elaborazione della proposta del Piano pluriennale delle attività da sottoporre all'approvazione della Conferenza dei Sindaci;
- c) la realizzazione, per quanto di competenza, delle attività e degli interventi contenuti nel Piano pluriennale delle attività;
- d) l'elaborazione delle proposte di variazione del Piano medesimo;
- e) la predisposizione del rendiconto annuale delle attività da sottoporre all'approvazione della Conferenza dei Sindaci.

Art. 7

(Decorrenza e durata della convenzione)

1.La durata della convenzione è prevista in anni 3 a decorrere dal 1.1.2017.

2.La convenzione può essere rinnovata prima della naturale scadenza o prorogata. La presente convenzione può essere sciolta con mutuo consenso di tutti gli enti aderenti con la decorrenza stabilita dalla Conferenza dei Sindaci.

3.É consentito, altresì, il recesso di un singolo ente, con un preavviso non inferiore a dodici mesi, inviato all'Ente capofila . Il recesso è ammissibile nella misura in cui non determina il venir meno della dimensione ottimale di riferimento, che deve tener conto degli equilibri economico-finanziari come definita dalla Conferenza dei Sindaci.

4. Ove il recesso comporti una maggiore spesa, o una diminuzione di entrata, a carico dei Comuni aderenti, la Conferenza dei Sindaci deve prevedere l'obbligo di specifiche compensazioni pecuniarie a carico del Comune recedente, nella misura massima del 50% della propria quota di partecipazione alla funzione convenzionata.

Art. 8 (Conferenza dei Sindaci)

1.La Conferenza dei Sindaci è composta dal Presidente della Comunità Montana e da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti, i quali possono delegare, per iscritto e solo nei casi di assenza o impedimento, un Assessore.

2.La Conferenza dei Sindaci è convocata presso la sede dell'Ente capofila, è validamente riunita quando siano presenti almeno la maggioranza dei membri e decide a maggioranza assoluta dei presenti.

3.La Conferenza si esprime mediante decisioni costituenti atti di indirizzo politico e provvede a:

- nominare il Presidente;
- svolgere funzioni di programmazione ed indirizzo, attraverso il piano pluriennale delle attività di cui all'art.10;
- esaminare le questioni di interesse comune e valutare la rispondenza dell'azione dell'Ufficio Comune ai programmi delle rispettive amministrazioni;
- valutare lo stato di attuazione delle norme contenute nella presente Convenzione nonché la loro adeguatezza in rapporto alla evoluzione delle esigenze del territorio e alla dinamica del quadro normativo di riferimento ed approvare le eventuali proposte di modifica;
- proporre ulteriori attività da svolgere in forma associata rispetto a quelle individuate al precedente art.4;
- verificare l'andamento della gestione associata, in termini di efficienza, efficacia ed economicità;
- approvare il rendiconto annuale delle attività;
- proporre gli schemi di pianificazione omogenea per il territorio relativi allo svolgimento della gestione associata, da sottoporre all'approvazione dei rispettivi Consigli Comunali.

4.La Conferenza, inoltre, esamina ogni questione ritenuta d'interesse comune, allo scopo di adottare linee di orientamento omogenee con le attività dei singoli enti.

5.Possono essere invitati ai lavori della Conferenza dei Sindaci gli Assessori, i Segretari comunali, i Dirigenti ed i Funzionari degli Enti convenzionati, nonché i Responsabili dei Servizi e i rappresentanti dei soggetti istituzionali di volta in volta interessati.

6.La Conferenza dei Sindaci è convocata dal Presidente. La convocazione, effettuata

anche mediante via informatica, contiene l'ordine del giorno della seduta, il giorno, l'ora e il luogo della riunione. La prima riunione è convocata dal Presidente dell'Ente capofila.

7. Le decisioni adottate dalla Conferenza dei Sindaci sono verbalizzate dal Responsabile dell'Ufficio Comune, o suo delegato, e trasmesse ai Comuni associati per l'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti.

8. La Conferenza dei Sindaci può, qualora lo ritenga opportuno, promuovere il confronto e consultare singolarmente i singoli Comuni, la Regione, l'Amministrazione Provinciale, enti e aziende pubbliche di interesse locale, Organizzazioni sindacali e di categoria, altre associazioni.

Art. 9

(Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari)

1. I Comuni trasferiscono all'Ente capofila le risorse necessarie per lo svolgimento delle attività dell'Ufficio Comune.

2. I Comuni con popolazione residente inferiore a 500 abitanti trasferiscono all'Ente capofila una quota annua di €. 1,00 ad abitante.

3. Il totale degli oneri relativi al funzionamento dell'Ufficio Comune, decurtato della quota trasferita dai comuni con popolazione inferiore ai 500 abitanti, viene ripartito tra i Comuni con popolazione superiore a 500 abitanti con le seguenti modalità:

- 25 % in base alla superficie territoriale;

- 50 % in base al numero della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente il riparto;

- 25 % in base al fattore di rischio estrapolato dall'analisi dei rischi del Piano di Emergenza comunale.

4. Gli oneri per l'eventuale acquisizione di beni strumentali e quelli di investimento – hardware, software, connettività, comunicazioni – sono posti all'attenzione della Conferenza dei Sindaci, la quale decide circa i criteri di riparto tra gli Enti aderenti.

5. Eventuali contributi concessi dallo Stato e dalla Regione a titolo di incentivo della gestione associata, sono utilizzati per la copertura finanziaria dei costi relativi alla gestione oggetto della presente convenzione, comportando conseguentemente una riduzione degli oneri a carico degli Enti aderenti.

6. Rimangono a carico delle singole Amministrazioni comunali le spese necessarie per il funzionamento della squadra comunale/intercomunale di protezione civile, incluso il

trasferimento alla stessa di eventuali risorse finanziarie o strumentali.

7. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente convenzione, il Responsabile dell'Ufficio Comune comunica alla Conferenza dei Sindaci, la previsione del Piano finanziario per il primo esercizio in modo che la Conferenza possa assumere le proprie determinazioni.

8. Ogni Comune aderente si impegna a stanziare nel proprio bilancio di previsione le risorse necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto e si obbliga a versare la quota di spettanza all'Ente capofila secondo le seguenti scadenze:

- acconto 50% entro il 31 gennaio dell'anno di competenza;
- saldo 50% entro il 31 dicembre dell'anno di competenza.

9. Annualmente, il responsabile dell'Ufficio Comune redige un apposito prospetto preventivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente e un dettagliato rendiconto delle spese entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Art. 10

(Piano pluriennale delle attività)

1. Il documento programmatico fondamentale, elaborato dall'Ufficio Comune per la gestione associata oggetto della presente convenzione, è il Piano pluriennale delle attività e costituisce il documento in base al quale ciascun Ente aderente iscrive le risorse di rispettiva competenza nel proprio bilancio e predispone i relativi atti di programmazione.

2. Il Piano pluriennale delle attività contiene:

- a) gli interventi e le attività da attuare, declinati in scala di priorità;
- b) i costi preventivati di funzionamento della gestione associata (piano economico-finanziario);
- c) le risorse umane da impiegare per lo svolgimento delle attività ;
- d) gli indicatori di efficienza ed economicità del Piano.

3. Il Piano una volta approvato, dalla Conferenza dei sindaci viene trasmesso agli enti associati per i relativi adempimenti.

4.Eventuali variazioni del Piano sono sottoposte all'approvazione della Conferenza dei

Sindaci.

Art.11

(Dotazione di personale)

1.La dotazione del personale necessaria per l'esercizio delle attività dell'Ufficio Comune è individuata nel Piano pluriennale delle attività.

2.L'Ufficio potrà operare con personale in dotazione all'Ente capofila, ovvero con personale distaccato o comandato dagli enti partecipanti o con altre forme previste ove se ne ravvisi la necessità.

3.In caso di scioglimento o di recesso dei Comuni aderenti la Conferenza dei Sindaci definisce i rapporti tra gli Enti per quanto concerne i contratti di lavoro del personale dipendente.

Art. 12

(Beni e strutture)

1.La sede dell'Ufficio Comune è individuata presso l'Ente capofila, che provvede a dotare l'ufficio delle strutture e delle attrezzature necessarie per il funzionamento ordinario avvalendosi di beni dell'Ente capofila stesso e/o messi a disposizione dai Comuni.

2.Di tali beni viene redatto un elenco, che verrà periodicamente aggiornato dall'Ufficio comune.

3.Interventi ed acquisti di carattere straordinario ovvero atti ad una modifica sostanziale della sede, nonché i conseguenti effetti nei casi di scioglimento della convenzione o di recesso dei Comuni aderenti, devono essere preventivamente approvati dalla Conferenza dei Sindaci.

Art. 13

(Modifiche)

1.Le modifiche della presente convenzione, proposte dalla Conferenza dei Sindaci, sono approvate con delibera dell'Ente Capofila.

2. Il recesso o l'adesione di altri Comuni non comportano la modifica della presente convenzione.

Art.14 (Trattamento dati)

1. Ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, recante modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale, i comuni rendono accessibili e fruibili alla Comunità Montana le banche dati di cui sono titolari, in funzione dello svolgimento dei compiti istituzionali oggetto della presente convenzione.

2. Le modalità di accesso potranno essere sia telematiche, anche attraverso i sistemi che saranno messi a disposizione dalla Comunità Montana stessa, sia in soluzione di "Trasferimento di File" in modalità FTP o in posta elettronica certificata.

3. La Comunità Montana in funzione dell'avvio delle attività previste dalla presente convenzione si impegna a comunicare per ciascun flusso o accesso:

- a) l'identità dei soggetti legittimati a realizzarlo, la base normativa (anche ai sensi dell'art. 19, comma 2 del Codice, previa comunicazione al Garante);
- b) la frequenza e il volume dei trasferimenti o degli accessi e il numero di soggetti che utilizzano la procedura.

4. La Comunità Montana:

- a) utilizza le informazioni acquisite dal titolare esclusivamente per le finalità dichiarate, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice della Privacy;
- b) procede al co-trattamento dei dati personali, in particolare di quelli sensibili, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice della Privacy rispettando i canoni di pertinenza e non eccedenza nel trattamento delle informazioni acquisite;
- c) garantisce che non si verifichino divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge, provvedendo ad impartire, ai sensi dell'art. 30 del Codice della Privacy, precise e dettagliate istruzioni agli incaricati del trattamento, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati;
- d) garantisce che l'accesso ai dati verrà consentito esclusivamente a personale o assimilati ovvero da soggetti che siano stati designati dal fruitore quali incaricati o responsabili esterni del trattamento dei dati.

5. Il comune aderente alla convenzione:

- a) ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 196/03 e s.m.i nomina Comunità Montana quale Responsabile esterno del trattamento, per le attività oggetto della presente convenzione;
- b) garantisce attraverso il proprio personale e gli eventuali Responsabili Esterni al Trattamento già nominati la massima collaborazione e correttezza.

Art.15

**(Disposizioni di
rinvio)**

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione.

**Art.
16**

**(Esenzioni per bollo e
registrazione)**

1. Per gli adempimenti in materia di bollo e registrazione, si osservano le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 16, e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE	COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO	
IL SINDACO DEL COMUNE DI	AGRA	
IL SINDACO DEL COMUNE DI	AZZIO	
IL SINDACO DEL COMUNE DI	BRENTA	
IL SINDACO DEL COMUNE DI	BREZZO DI BEDERO	
IL SINDACO DEL COMUNE DI	BRINZIO	
IL SINDACO DEL COMUNE DI	BRISSAGO VALTRAVAGLIA	
IL SINDACO DEL COMUNE DI	CASALZUIGNO	
IL SINDACO DEL COMUNE DI	CASSANO VALCUVIA	
IL SINDACO DEL COMUNE DI	CASTELLO CABIAGLIO	

IL SINDACO DEL COMUNE DI	CASTELVECCANA	
IL SINDACO DEL COMUNE DI	CITTIGLIO	
IL SINDACO DEL COMUNE DI	COCQUIO TREVISAGO	
IL SINDACO DEL COMUNE DI	CURIGLIA CON M.	
IL SINDACO DEL COMUNE DI	CUVEGLIO	
IL SINDACO DEL COMUNE DI	CUVIO	
IL SINDACO DEL COMUNE DI	DUMENZA	
IL SINDACO DEL COMUNE DI	DUNO	
IL SINDACO DEL COMUNE DI	FERRERA DI VARESE	
IL SINDACO DEL COMUNE DI	GEMONIO	
IL SINDACO DEL COMUNE DI	GERMIGNAGA	
IL SINDACO DEL COMUNE DI	GRANTOLA	
IL SINDACO DEL COMUNE DI	LAVENO MOMBELLO	
IL SINDACO DEL COMUNE DI	LEGGIUNO	
IL SINDACO DEL COMUNE DI	LUINO	
IL SINDACO DEL COMUNE DI	MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA	
IL SINDACO DEL COMUNE DI	MASCIAGO PRIMO	
IL SINDACO DEL COMUNE DI	MESENZANA	
IL SINDACO DEL COMUNE DI	MONTEGRINO VALTRAVAGLIA	
IL SINDACO DEL COMUNE DI	ORINO	
IL SINDACO DEL COMUNE DI	PORTOVALTRAVAGLIA	
IL SINDACO DEL COMUNE DI	RANCIO VALCUVIA	
IL SINDACO DEL COMUNE DI	TRONZANO LAGO MAGGIORE	

